



Comune di Spadafora

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 16/07/2024

OGGETTO:

Divieti e prescrizioni comportamentali per i proprietari e conduttori di cani. Tutela dell'igiene e del decoro delle strade, della spiaggia e dei luoghi pubblici dalle deiezioni canine nonché dell'incolumità pubblica dall'aggressione e dal malgoverno dei cani.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale ed igienico-sanitarie;

PRESO ATTO delle segnalazioni e delle lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalla presenza di deiezioni canine a ridosso di edifici, strade e aree pubbliche, marciapiedi, spiaggia nonché della presenza di cani condotti senza guinzaglio e in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte della comunità;

RILEVATA la necessità di disciplinare tali comportamenti intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro urbano, la sicurezza delle persone nonché, al contempo, assicurare uno strumento sanzionatorio agli organi di vigilanza;

RITENUTO doveroso favorire una più consona vita sociale e, dunque, richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, la spiaggia ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi e le aree verdi pubbliche;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il decoro urbano ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria e contro l'incolumità dei cittadini a seguito di eventuali aggressioni;

CONSIDERATO che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 nr. 1256 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. nr. 320 del 08.02.1954;

VISTA la Legge 14.08.1991 nr. 281 recante “*Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*”;

VISTO l'art. 32 della L. 23.12.1978 nr. 833 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lvo nr. 267/2000 e s.m.i. ed avvalendosi delle funzioni attribuite dall'ordinamento vigente;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate e con decorrenza immediata, ai proprietari e/o detentori di cani, al fine della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali:

- è fatto assoluto divieto di introdurre i cani nel “Parco Urbano San Giuseppe”, nell'area attrezzata con giochi esistente sul lungomare frequentata in modo particolare dai bambini, nelle aree e piazze frequentate da persone;
- nelle altre zone, è fatto obbligo di condurre i cani con un guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 adottando ogni ulteriore misura idonea ad evitare potenziali aggressioni;
- di rimuovere, a mezzo paletta e sacchetto, le deiezioni prodotte dal cane; è vietato abbandonare tali deiezioni negli spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze, marciapiedi, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi, i giardini e le aree verdi pubbliche, ecc.;
- è fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati della osservanza della presente Ordinanza;
- di non imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione degli animali;
- il proprietario o detentore dell'animale è responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto con l'obbligo di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- l'accesso di animali sull'arenile e sulla spiaggia, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 ottobre, è vietato ad eccezione delle aree oggetto di concessioni demaniali marittime in favore di attività e/o strutture ricettive che abbiano predisposto aree all'uopo destinate e attrezzate. E' consentito soltanto l'accesso degli animali utilizzati per funzioni di salvataggio, per l'ausilio delle persone diversamente abili o non vedenti nonché per il controllo del territorio (quali cani di salvataggio, cani antidroga e antiesplosivi, per quanto strettamente necessario alle funzioni cui sono adibiti). L'Amministrazione si riserva di individuare, congiuntamente con le Autorità e le Istituzioni competenti, tratti di spiaggia libera ove sarà consentito l'accesso e la permanenza dei cani condotti dai loro proprietari/detentori alle seguenti condizioni: 1) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina con regolare documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; 2) la predetta documentazione dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla

vigilanza e, in mancanza, verranno applicate le relative sanzioni con contestuale allontanamento dall'area; 3) qualunque deiezione solida degli animali deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare; 4) i proprietari /detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della loro conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso; 5) gli animali non possono essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; 6) ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. È vietato lasciare il cane e/o l'animale domestico da solo sotto l'ombrellone; 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona individuata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario /detentore. 8) E' vietata lo stazionamento dei cani al di fuori delle aree autorizzate; 9) Sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo agli altri utenti, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti. 10) L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Legs. 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i., da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00; il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della L. 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 50,00 da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione/notificazione. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco del Comune di Spadafora, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della L. 689/1981, allegando documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente.

DISPONE

la trasmissione della presente al Comando Stazione Carabinieri di Spadafora, all'Area Amministrativa, all'Area Tecnica, alla Polizia Municipale, alla Prefettura – U.T.G. di Messina; la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 nr. 1034 e s.m.i., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania o, entro 120 (centoventi) gg., al Presidente della Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA
F.to Dott. Salvatore Campagna

IL SINDACO
F.to Letterio Pistone